

COMUNITA' MONTANA "ZONA ALTO E MEDIO SELE" - OLIVETO CITRA - (Provincia di Salerno) - **Statuto adottato con delibera di Consiglio Generale n. 25 del 5/8/2005.**

TITOLO I - LA COMUNITA' MONTANA -

Art.1 Denominazione, Costituzione, Natura Giuridica Sede

1. La Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele", nella sua attuale dimensione territoriale, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale della Campania ex L.R.n. 6 del 15.4.1998, è un'unione di comuni, ente locale dotato di autonomia statutaria con sede nel Comune di Oliveto Citra alla via Ponte Oliveto.

Art.2 Segni distintivi: gonfalone e stemma

1. La Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" di Oliveto Citra ha un proprio stemma e gonfalone, le cui fogge vengono approvate dal Consiglio Generale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art.3 Territorio

1. La Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" è costituita dai territori e dalle comunità dei Comuni di: CAMPAGNA, CONTURSI TERME, OLIVETO CITRA, COLLIANO, VALVA, LAVIANO, SANTOMENNA E CASTELNUOVO DI CONZA.

Art.4 Finalità

1. La Comunità Montana "Zona Alto e Medio Sele" cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo. Essa pone come proprie priorità istituzionali, ove vi sia disponibilità finanziaria, le seguenti finalità:

2. Lo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche e la valorizzazione del patrimonio montano;
3. La tutela, la promozione e lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione per consentire una vasta collocazione dei prodotti locali;
4. Nell'ambito dei piani di sviluppo e dei programmi, la conservazione e difesa dell'ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;
5. Tutela il patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
6. Può a norma dell'art.6 n.2, della legge n. 1102/1971 e ss.mm.ii., delegare ai Comuni facenti parte della Comunità Montana, di volta in volta, la realizzazione di interventi rientranti nelle competenze istituzionali dei Comuni;

Art.5 Funzioni

1. Nell'ambito delle suesposte finalità, alla C.M. spettano le funzioni direttamente attribuite da leggi della Repubblica e leggi Regionali, nonché gli interventi per la montagna stabiliti dall'Unione Europea. Spettano, altresì, le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. In particolare:

- * può esercitare funzioni amministrative in materia di artigianato, mediante la specifica individuazione e localizzazione di imprese artigiane, nell'ambito delle linee programmatiche dettate dalla Regione;
- * può partecipare, insieme con altri Enti locali, alla realizzazione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive attivate presso le competenti strutture comunali, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative;
- * può promuovere il turismo, valorizzando la montagna quale risorsa turistica, mediante la predisposizione di programmi di riqualificazione strutturali, promozionali ed incentivanti;
- * può esercitare, anche in forma associata con i comuni, funzioni in materia di fiere e mercati, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica;
- * può cooperare con gli enti locali alla predisposizione degli strumenti di programmazione urbanistica, attraverso l'indicazione di direttive generali concernenti la valorizzazione delle zone montane, concorrendo, altresì, alla formazione del piano territoriale e di coordinamento;
- * Tutela e valorizza il patrimonio boschivo, anche attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali, la

prevenzione di episodi di danneggiamento, il recupero dei territori incolti ed abbandonati, la bonifica montana, l'individuazione delle aree di particolare pregio ambientale;

* può esercitare funzioni in materia di polizia amministrativa, di gestione dei rifiuti, di trasporto pubblico locale e di valorizzazione e promozione dei beni culturali;

* può attuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti precedenti;

* Al fine di consentire la crescita della comunità può promuovere lo scambio di esperienze economiche sociali e culturali con altre realtà montane, nazionali ed europee;

* Esercita funzioni e servizi delegati o conferite dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione e gestisce servizi in forma associata.

* Esercita ogni altra funzione prevista dall'art.28 del d.lgs.nr.267/00 e ss.mm.ii..

Art.6 Cooperazioni

1. Il perseguimento degli obiettivi di cui innanzi avviene in piena sintonia con la Regione, la Provincia e tutti gli altri Enti pubblici ed organismi privati competenti nelle medesime materie.

Art.7 Lo Statuto e i Regolamenti

1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sottordinati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso.

3. La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.

4. La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

ART.8 Organi Istituzionali

1. Gli organi della Comunità Montana sono:

* il Consiglio Generale;

* la Giunta Esecutiva;

* il Presidente della Giunta Esecutiva;

* Il Presidente del Consiglio Generale.

2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica degli organi elettivi o dei loro singoli componenti sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

Art.9 Il Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana determina l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà regolamentari, adotta gli atti attribuiti dalla legge ed adempie alle funzioni proprie, conferite e/o delegate.

2. La composizione e la durata del Consiglio, la modalità di elezione dei suoi membri, la loro durata, il numero, la posizione giuridica e le cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono determinati dalla legge nazionale, regionale e dal presente Statuto.

3. L'accertamento e la dichiarazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità sono esercitate dal presidente del Consiglio Generale nella seduta di insediamento di ciascun componente, e comunque nella prima seduta successiva al verificarsi delle stesse.

Art.10 Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale della Comunità Montana è composto da n.26 rappresentanti dei rispettivi Consigli Comunali scelti tra i Sindaci, Assessori o Consiglieri degli otto Comuni facenti parte del comprensorio, in numero di tre per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti e in numero di cinque per i Comuni superiori ai 5.000 abitanti.

2. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio Comunale.

3. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, sarà dichiarato decaduto dalla carica di consigliere.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale ex art. 15 bis della legge 10 Marzo 1990, n. 55 (art. 143 del T.U. n.267/2000) i rappresentanti dei Comuni sono sostituiti dal Commissario Prefettizio, che esprime il numero dei voti pari a quelli dei rappresentanti decaduti.

Art.11 Competenze ed attribuzioni del Consiglio Generale

1. Le competenze del Consiglio Generale sono determinate dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Pertanto, tutti i provvedimenti di carattere generale che rientrano negli scopi comunitari spettano al Consiglio Generale che in particolare:

* adotta ed approva lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni;

* elegge il Presidente della Giunta Esecutiva, il Vice Presidente della Giunta Esecutiva e la Giunta Esecutiva, il Presidente del Consiglio Generale ed i Componenti delle Commissioni Consiliari;

* adotta il piano triennale di sviluppo socio-economico ed i piani annuali operativi, nonchè le eventuali modifiche ed integrazioni, redatti in armonia con la programmazione regionale e provinciale e conformemente agli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo;

* approva le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;

* approva la definizione e la disciplina degli istituti di cooperazione e partecipazione con Enti pubblici e privati;

* approva la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;

* nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso Enti, fatta salva la competenza del Presidente della Comunità in materia;

* adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalle leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

Art.12 Funzionamento del Consiglio Generale

1. Le sedute del Consiglio Generale sono ordinarie, straordinarie o straordinarie urgenti.

2. Ordinarie sono le sedute nelle quali vengono approvati il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il Conto Consuntivo.

3. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Generale, contenenti l'ordine del giorno, debbono essere spediti ai Consiglieri, con raccomandata A/R o notificati da personale dell'Ente o tramite telegramma, almeno cinque giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, il termine di notifica è ridotto alle 24 ore precedenti l'orario della seduta e l'avviso può essere inoltrato con telegramma, fax oppure e.mail. Nell'avviso di convocazione urgente l'ordine del giorno può essere riportato in forma sintetica.

4. L'avviso di convocazione può recare l'indicazione del giorno della seconda convocazione, nel caso la prima non possa tenersi per mancanza di numero legale. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima. E' di seconda convocazione l'adunanza che segue, per ogni argomento, scritto all'ordine

del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale o, per gli affari non trattati nella prima, iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo caso per essere venuto meno il quorum previsto. La seconda convocazione, nel caso di seduta sciolta per mancanza di numero legale, è possibile anche nel caso in cui non sia stata prevista nell'avviso relativo alla prima seduta.

5. La Giunta Esecutiva, sentito il parere della conferenza dei Presidenti dei Capigruppo, può disporre che la riunione del Consiglio Generale si svolga in sede "decentrata" presso locali messi a disposizione dai singoli Comuni associati, quando ne facciano richiesta i relativi Consigli Comunali per discutere su questioni che interessano specificamente e in modo rilevante le proprie realtà comunali. L'adunanza in sede decentrata può avvenire sia se il presidente del Consiglio Generale lo ritenga opportuno, motivandone la richiesta al Sindaco del Comune dell'ambito, sia quando viene richiesto espressamente dallo stesso Consiglio Generale.

Art.13 Presidente del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale, nella prima seduta, elegge tra i Consiglieri Comunitari il Presidente del Consiglio Generale

Art.14 Poteri del Presidente del Consiglio Generale

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio Generale.

2. Il Presidente del Consiglio, convoca e presiede le assemblee consiliari. La carica del Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni Consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

4. Il Presidente, in caso di temporanea impedimento o assenza è sostituito, nella seduta Consiliare, dal Consigliere più anziano di età.

5. Il Presidente è eletto per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio, sentito il Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità Montana in ordine al calendario dei lavori e all'ordine del giorno.

7. Il Presidente del Consiglio è tenuto in cui alla convocazione con le modalità del precedente comma, anche nel caso lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

Art.15 Revoca del Presidente del Consiglio Generale

1. Il Presidente del Consiglio Generale può essere revocato con voto a maggioranza dei Consiglieri assegnati su mozioni di sfiducia presentata da 1/3 dei Consiglieri Comunitari. Se la mozione è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.

Art.16 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri della Comunità Montana si costituiscono in gruppi composti anche da un solo componente, purchè si riconosca in un partito, rappresentato nel Parlamento nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento, che stabilisce, altresì, per quanto non previsto direttamente dal presente Statuto, le funzioni e le prerogative dei gruppi e della conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

2. Il Presidente della Comunità Montana assicura ai gruppi idonee strutture in occasione dello svolgimento delle loro attività.

3. La dichiarazione di costituzione e di appartenenza ai gruppi deve essere fatta da ciascun Consigliere all'atto dell'insediamento. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti d'ufficio nel gruppo misto, al cui responsabile sono riconosciuti i diritti e le prerogative degli altri Presidenti di Gruppo.

Art.17 Commissioni consultive consiliari permanenti

1. Il Consiglio Generale può articolarsi al proprio interno in Commissioni permanenti, nelle quali sono proporzionalmente rappresentati tutti i gruppi.

2. Il Regolamento determina il numero e la composizione delle Commissioni, la loro competenza per materia, i poteri, l'organizzazione, le norme di funzionamento e le modalità di voto, i rapporti con gli altri Organi dell'amministrazione comunitaria.

3. Per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Comunità Montana assicura idonee strutture e personale, di intesa con i Presidenti delle singole Commissioni, e con la conferenza dei Presidenti di Gruppo.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana, gli Assessori, il Segretario Generale, i Dipendenti dell'ente, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame e la trattazione di specifici argomenti di interesse amministrativo.

5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

6. Alle richieste di informazioni e notizie da parte della Commissione non può essere opposto il segreto di ufficio, fatti salvi gli istituti sulla privacy e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente della Comunità Montana, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri, può costituire Commissioni di controllo e/o garanzia, anche a carattere di inchiesta, per la trattazione di singoli casi e materie; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Presidenza della commissione è assegnata ad un esponente della minoranza.

8. La deliberazione costitutiva delle Commissioni speciali determina l'oggetto e i tempi di espletamento della loro attività, i poteri esercitabili e le forme di pubblicità delle suddette e delle risultanze dei lavori.

9. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni speciali anche soggetti esterni all'Amministrazione della Comunità Montana, i quali sono tenuti al segreto di ufficio.

10. Nel caso di più candidati la Presidenza delle commissioni spetta al Consigliere che ottiene più voti e, nel caso di parità di voti al Consigliere più anziano di età.

Art.18 Pubblicità delle sedute, modalità di voto e di assunzione delle deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio Generale della Comunità Montana sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e dalla Legge.

2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. Le votazioni riguardanti persone, tranne l'elezione del Presidente della Comunità Montana, del vice-presidente, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Generale sono in ogni caso a scrutinio segreto.

4. Il Consiglio Generale, fatte salve maggioranze speciali espressamente previste dalle leggi e dal presente Statuto, delibera validamente con l'intervento:

* di almeno il 50% più uno dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli in prima convocazione e di un terzo dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli in seconda convocazione.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti sono curate dai Responsabili di area, ufficio e di procedimento.

Art.19 Disposizioni relative ai Consiglieri

1. Ciascun Consigliere della Comunità Montana rappresenta il proprio Comune e l'intera Comunità senza alcun vincolo di mandato, ispirando la propria attività alla cura e alla tutela degli interessi generali della collettività.

2. La durata in carica dei Consiglieri è determinata dalla Legge e delle norme del presente Statuto.

Art.20 Diritti e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, e da quelli di Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegate, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Il regolamento in materia di termini, di responsabilità del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina modi e forme per l'attuazione di tali diritti.

4. Il Consiglio Generale può conferire ai Consiglieri della Comunità, incarichi speciali concernenti materie e questioni specifiche, con obbligo di riferire al Consiglio entro un certo termine e con diritto di rappresentare la Comunità Montana all'esterno nell'espletamento dell'incarico.

Art.21 Doveri del Consigliere - Decadenza

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui fanno parte, nonchè di mantenere, nei casi specificamente previsti dalla legge, il segreto di ufficio.

2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute valide e consecutive del Consiglio, senza darne motivata comunicazione al Presidente del Consiglio della Comunità Montana o al Segretario Generale dell'Ente, o che cessano per qualsiasi motivo dal loro mandato di Consigliere Comunale, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente della Comunità Montana o di ciascun Consigliere della Comunità, decorsi il termine di 10 giorni dalla notifica all'interessato della proposta o dell'istanza di decadenza. Il Consigliere nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di esporre in sede consiliare, le proprie ragioni giustificative. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato al Sindaco del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto perchè provveda ad attivare il Consiglio Comunale per deliberare la nuova nomina. I Consiglieri dichiarati decaduti non possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale e non concorrono a determinare il numero legale per la validità dell'adunanza.

Art.22 Dimissioni del Consigliere

1. Il Consigliere della Comunità Montana che intende dimettersi dalla carica deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al protocollo dell'ente comunitario.

2. I consiglieri nominati dai Comuni in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari, acquisita la delibera di nomina, sono senza alcuna altra formalità invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale.

Art.23 Regolamento

1. Il Consiglio Generale può essere disciplinato da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La stessa maggioranza di cui al precedente comma è richiesta anche per le successive modifiche del Regolamento.

Art.24 Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha un suo albo pretorio presso la propria sede amministrativa di Via Ponte Oliveto, Oliveto Citra (SA), per la pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA

ED AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art.25 Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. Essa compie tutti gli atti di amministrazione non espressamente riservati o attribuiti dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente della Comunità Montana, al Segretario Generale, ai Dirigenti e/o ai Responsabili dei Servizi.

3. In particolare, provvede:

* ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale nei termini di legge;

* a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Generale formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari;

* a riferire al Consiglio Generale secondo le scadenze dallo stesso fissato sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma.

Art.26 Composizione della Giunta

1. La Giunta Esecutiva della Comunità Montana è composta dal Presidente della Comunità e da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 8 (otto) Assessori. Il Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti tra i Consiglieri della Comunità Montana.

2. Possono essere nominati, nella misura massima del 50%, assessori cittadini non Consiglieri, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art.27 Elezioni e requisiti

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva della Comunità Montana sono eletti dal Consiglio nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri, indirizzandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti, sulla base di un documento programmatico, da presentare al Segretario Generale dell'ente almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta Esecutiva, nel quale accanto agli indirizzi di politica amministrativa sia contenuto l'elenco nominativo degli Assessori con l'indicazione per ciascuno di essi delle deleghe assegnate, compreso l'incarico di Vice Presidente. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vicepresidente e di componente della Giunta e le rispettive dichiarazioni di accettazione. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida del Consiglio. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La sostituzione di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa seduta.

2. Il Presidente della Comunità Montana può con suo atto modificare la ripartizione degli incarichi tra gli Assessori, dandone tempestiva comunicazione al Presidente dei Gruppi e al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, adottandi e adottati, affini entro il quarto grado del Presidente o di un altro componente della Giunta.

Art.28 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni del Presidente della Comunità Montana in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa nonchè nelle ipotesi di cui al successivo articolo.

2. In caso di mancanza, assenza o impedimento a qualsiasi titolo del Vice Presidente, le funzioni sostitutive e vicarie del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.29 Dimissioni del Presidente della Comunità Montana e/o degli Assessori

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente decade l'intera Giunta e si procede ad una nuova elezione sulla base delle modalità di cui all'art.13 entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni o dal verificarsi del fatto.

2. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo esecutivo.

3. Le dimissioni del Presidente e degli Assessori sono presentate per iscritto al Segretario Generale che ne dispone l'acquisizione al protocollo, diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. L'assenza ingiustificata a tre sedute della Giunta comporta la decadenza dell'Assessore, che viene di-

chiarata dal Consiglio sulla base di una proposta del Presidente della Comunità Montana o di ciascun Consigliere della Comunità nel primo Consiglio utile successivo. Nella stessa seduta si procede alla sostituzione dell'Assessore decaduto.

5. La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza da quella di componente della Giunta Esecutiva. Per la sostituzione si applica la procedura di cui al comma precedente.

Art.30 Revoca degli Assessori

1. Il Presidente della Comunità Montana può proporre al Consiglio la revoca di uno o più Assessori, sulla base di una richiesta motivata che contenga altresì l'indicazione dei sostituti.

Art.31 Responsabilità della Giunta e sfiducia costruttiva

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell'attività svolta di fronte al Consiglio.

2. IL voto contrario del Consiglio ad una o più proposte del Presidente della Comunità Montana o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta cessano dalla carica e dalle funzioni in presenza di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata al Segretario Generale dell'ente, sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri che compongono il Consiglio Generale.

4. La mozione di sfiducia costruttiva, oltre alle dichiarazioni programmatiche, deve indicare il nuovo Presidente della Comunità Montana e la nuova Giunta Esecutiva e va messa in discussione entro venti giorni dalla data di presentazione.

5. Il nuovo Presidente della Comunità Montana procede immediatamente dopo l'approvazione delle succitate mozioni da parte del Consiglio Generale alla assegnazione delle deleghe degli Assessori, compreso l'incarico di Vice Presidente.

Art.32 Norme sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana, che coordina e controlla l'attività degli Assessori.

2. La Giunta Esecutiva delibera validamente con l'intervento del 50% dei componenti e a maggioranza dei presenti. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

3. Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si applicano i disposti dell'art. 18 - comma 5 dello Statuto.

Art.33 Il Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente della Comunità Montana rappresenta l'Ente, assicura l'attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:

- * rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali;
- * firma tutti gli atti nell'interesse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Presidente del Consiglio Generale, al Segretario od ai Responsabili di Area;
- * convoca e presiede la Giunta Esecutiva, fissando l'ordine del giorno e distribuendo le materie sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe a questi rilasciate;
- * firma le deliberazioni della Giunta Esecutiva unitamente al Segretario verbalizzante;
- * impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva direttive politiche ed amministrative in merito agli indirizzi impartiti dal Consiglio o in attuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
- * coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta, viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui delegati per sottoporli all'esame della stessa;

* svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;

* adotta tutti gli atti necessari affinché il Segretario e i Responsabili di Area, in relazione alla loro competenza, garantiscano il coordinamento ed il regolare funzionamento delle aree, degli uffici e/o dei servizi;

* promuove, indagini e verifiche sull'attività dei responsabili di area, di settore e di ufficio;

* può acquisire presso tutti gli uffici e servizi informazioni anche riservate;

* promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi e società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi della Comunità;

* riceve le interrogazioni, le interpellanze, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

* indice i referendum;

* stipula gli accordi di programma, fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

* il Presidente della Comunità Montana provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

* nomina con decreto i responsabili delle aree e/o settore, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sentita la Giunta Esecutiva;

* nomina, con decreto, il direttore generale e ne stabilisce la relativa indennità.

Art.34 Indennità agli Amministratori

1. La indennità di carica e di funzione per il Presidente della Comunità Montana, per gli Assessori e per i Consiglieri è stabilita e determinata dalla legge.

2. La misura dell'indennità è definita in conformità alle prescrizioni sull'articolazione della stessa di cui all'art.23, comma 8, lettera c) della Legge 3 agosto 1999 n.265 e ss.mm.ii. e del D.M. Interno del 4 aprile 2000 n.119.

Art.35 La conferenza consultiva dei Sindaci

1. Il Presidente della Giunta Esecutiva, in ordine a questioni di straordinaria rilevanza per l'azione amministrativa dell'Ente e dei singoli Comuni ricompresi nel territorio comunitario, può convocare in sede consultiva una Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'ambito.

2. All'incontro possono partecipare gli Assessori ed i Consiglieri della Comunità Montana.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DELLA COMUNITA' MONTANA

Art.36 Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale.

2. L'organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione interdisciplinare, in modo da assicurare:

* il coordinamento organico e permanente tra le aree, i settori, gli uffici e le unità organizzative;

* il collegamento tra programmazione e intervento;

* lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo e la democrazia organizzativa, la progettazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti, la flessibilità della struttura;

* il controllo interno della gestione.

3. Al fine di assicurare l'economia della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana può promuovere e favorire la costituzione di strutture organizzative di natura tecnica, amministrativa e di supporto con i Comuni membri, avvalendosi delle forme associate e di cooperazione previste dal D. Lgs. nr.267/00 e ss.mm.ii. e dal presente Statuto.

4. L'organizzazione strutturale è disciplinata da apposito Regolamento e si ispira a criteri di autonomia e funzionalità e a principi di efficacia ed efficienza dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate.

5. L'organizzazione del lavoro avviene a matrice, per funzioni e programmi con l'applicazione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

Art.37 Personale

1. Il personale della Comunità Montana, in conformità alle disposizioni di legge in materia, è disciplinato dallo specifico Regolamento di cui al comma 4 del precedente articolo.

2. Nello spirito del disposto dell'art.35, l'assegnazione del personale deve perseguire l'esaltazione della professionalità individuale attraverso la formazione e l'aggiornamento.

3. La Giunta Esecutiva può, ogni qualvolta ne ravvisi la opportunità e la necessità, rideterminare la dotazione organica del personale in base alle esigenze effettive dei servizi da erogare alla collettività e agli enti facenti parte dell'ambito.

4. La verifica periodica dell'impegno lavorativo e della produttività di ogni dipendente è, nel quadro degli accordi collettivi nazionali, condizione per riconoscimenti giuridici ed economici.

Art.38 I Responsabili di Aree

1. I responsabili di area, settore, ufficio e servizi hanno la Responsabilità piena ed esclusiva degli atti e dei procedimenti posti in essere.

2. I Diritti, doveri e i compiti dei responsabili di area, settore, ufficio e servizi sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro, dal presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. In particolare ai Responsabili di Area spetta:

* la gestione amministrativa degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione degli obiettivi impartiti e/o determinati dagli Organi politici dell'Ente;

* l'adozione, nell'ambito delle materie disciplinate dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, degli atti di gestione a rilevanza esterna; di provvedimenti a contenuto vincolato (o implicanti l'esercizio di discrezionalità tecnica) o strettamente esecutivi di quelli degli Organi politici dell'Ente;

4. Inoltre, in relazione agli obiettivi dell'Ente, i Responsabili di area, settore, ufficio e servizi:

* sono direttamente ed esclusivamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, della efficienza, efficacia e produttività della gestione;

* esprimono sulle proposte di deliberazioni i pareri sanciti dall'art.49 del D.lgs. nr.267/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.39 Il Segretario Generale

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale dirigente e dipendente di ruolo.

2. Il segretario generale esercita le funzioni dirigenziali come indicate nel presente statuto e nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto delle direttive impartitegli per iscritte dal Presidente.

3. Al Segretario generale ed al relativo ufficio di segreteria-affari generali sono attribuite le funzioni come di seguito:

* assistenza e, solo se richiesto per iscritto, consulenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli organi politici della Comunità Montana;

* partecipazione, con funzioni di verbalizzante, anche a mezzo di un dipendente di sua fiducia, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva;

- * rogito dei contratti nei quali la Comunità Montana è parte;
- * autentica delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Comunità Montana;
- * può coordinare la struttura "amministrativa" (dipendenti della sede unica di via Ponte Oliveto, in Oliveto Citra) della comunità Montana "Alto e Medio Sele";
- * può curare i rapporti con la Regione, la Provincia e le altre Comunità Montane ed Enti pubblici;
- * analisi e proposte per la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure e dei metodi di lavoro;
- * concessione di ferie, permessi e congedi e autorizzazione di missioni ai capi area ed in loro assenza o impedimento, anche temporaneo, a tutti i dipendenti dell'ente;
- * risoluzione dei conflitti di attribuzione tra le aree e la proposta di sostituzione dei relativi Responsabili in caso di inerzia o impedimento degli stessi;
- * può adottare, attraverso l'esercizio delle funzioni dirigenziali, tutti gli atti di competenza dei "responsabili di area", in assenza, impedimento o inadempienza degli stessi;
- * proposta della istituzione, modifica e soppressione di uffici;
- * proposte di nomina a responsabile di area o di ufficio e relativa revoca motivata;
- * proposta di rimodulazione della struttura organizzativa;
- * decisione sui ricorsi gerarchici avverso gli atti di competenza dei "responsabili";
- * può presiedere le commissioni di concorso e di selezione per il personale;
- * può essere nominato direttore generale con decreto del presidente;
- * esercizio di ogni altra funzione attribuitagli per decreto dal Presidente della Giunta Esecutiva, non affidata ad altro.

Art.40 Reggenze e supplenze - servizi a scavalco

1. La Giunta Esecutiva, qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del Segretario Generale superiore ai 30 giorni, può con proprio provvedimento procedere alla nomina del supplente o del reggente. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite esclusivamente ai Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i Comuni della Campania.

Art.41 Conferenza dei Responsabili di Aree

1. La Conferenza dei Responsabili di Aree e/o di ufficio ha lo scopo di garantire il costante coordinamento delle attività dell'Ente.

2. Convocazione, cadenza delle riunioni, deliberazioni delle sedute e loro pubblicità e quant'altro necessario possono essere coordinati dal segretario generale.

TITOLO V

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Art.42 Convenzioni

1. Per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi la Comunità Montana può disporre apposite convenzioni con la Regione, la Provincia, i Comuni, Enti parco ed altri Enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato ai sensi dell'art.30 del d.lgs. nr.267/00 e ss.mm.ii..

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta determina fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. La convenzione, definita anche mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, è sottoposta all'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.43 Consorzi

1. Per la gestione dei servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità Montana può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte dei Consorzi tra Enti locali costituiti ai sensi dell'art.31 del d.lgs nr.267/00 e ss.mm.ii. assorbendo le

quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti.

Art.44 Accordi di programma

1. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso lo strumento degli accordi di programma di cui all'art.34 del d.lgs nr.267/00 e ss.mm.ii..

Art.45 Servizi pubblici locali

1. La Comunità Montana per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale si avvale delle prescrizioni di cui all'art.112 del D.lgs.nr.267/00 e ss.mm.ii..

2. La Comunità Montana per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica si avvale delle prescrizioni di cui all'art.113 bis del D.lgs.nr.267/00 e ss.mm.ii..

Art.46 Società per Azioni

1. Qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, la Comunità Montana può partecipare alla costituzione di Società per Azioni.

2. Il Consiglio nomina i rappresentanti della Comunità Montana, tra persone di documentata esperienza tecnica o amministrativa.

3. Le modalità di partecipazione alle Società di capitali possono essere definite da un apposito Regolamento.

Art.47 Costituzione e partecipazione ad Enti, Istituzioni e Società.

1. La deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, che autorizza l'istituzione o la partecipazione agli Enti, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana negli Enti di cui al precedente comma, si applica l'art. 33, lett.o).

Art.48 Servizi in economia o in concessione a terzi

1. L'attuazione dei fini di cui all'art.4, del presente Statuto può avvenire oltre che nelle forme indicate dagli articoli precedenti anche mediante:

* gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

* concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

TITOLO VI

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art.49 Partecipazione

1. La Comunità Montana, informa la propria azione all'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione della Comunità alla propria attività amministrativa, in conformità al Regolamento in materia di termini di Responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.50 Informazione

1. La Comunità Montana può informare la collettività circa la propria organizzazione e attività con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, alla popolazione e al territorio.

3. La Comunità Montana assicura agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4. Per i disposti di cui ai precedenti commi si osservano comunque le disposizioni del regolamento in mate-

ria di termini, di Responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.51 Accesso

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. Il diritto di accesso è disciplinato da un apposito Regolamento.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.
4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal Regolamento in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art.52 Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce criteri per l'erogazione dei contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; può scegliere i propri contraenti nell'ambito di albi appositamente costituiti.

Art.53 Associazioni

1. La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, ecc..

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi; possono essere attivate forme di consulta per l'esame dei problemi specifici.

3. La Comunità potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art.54 Consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative ai settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Alle consulte partecipano gli Assessori delegati per la materia, due Consiglieri di cui uno in rappresentanza della minoranza consiliare e il Presidente della Commissione Consiliare competente.
3. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi.
4. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana sono disciplinati da un apposito Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.

Art.55 Adesione ad Enti e Associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri Enti, Organismi ed Associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Art.56 Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione delle iniziative, la Comunità può avviare forme diverse di consultazione della popolazione, secondo le procedure stabilite nel Regolamento.

2. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana.

Art. 57 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria della Comunità che provvederà ad inoltrarle al Presidente della Comunità Montana. Il Presidente della Comunità Montana affiderà le istanze, le petizioni e le proposte alle strutture della Comunità competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere apposito parere.

Art.58 Referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.

2. Hanno diritto di votare i cittadini che possono eleggere i Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3. Il Referendum consultivo può essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte del territorio della Comunità Montana.

4. Non è ammesso il Referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende e su proposte che siano già state sottoposte a Referendum nell'ultimo triennio.

5. Il Referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta da parte di almeno 3.000 elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, e comunque, quando lo stesso riguardi parte del comprensorio, da 1/10 degli elettori interessati alla consultazione.

6. L'ammissibilità del Referendum è accertata da una commissione composta da esperti nominati dalla Comunità Montana.

7. Il quesito sottoposto a Referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum il Consiglio e la Giunta devono deliberare in relazione alla rispettiva competenza sulla proposta sottoposta a Referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario a maggioranza assoluta dei voti.

TITOLO VII

IL DIFENSORE CIVICO

Art.59 Difensore Civico

1. La Comunità Montana può promuovere un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un Ufficio di Difensore Civico al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.

2. Apposito Regolamento stabilirà le modalità di elezione, i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

TITOLO VIII

STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE

Art.60 Piano di sviluppo socio-economico

1. Il Piano di sviluppo socio-economico costituisce il documento programmatico fondamentale della Comunità Montana.

2. Il Piano individua gli strumenti idonei al proseguimento degli obiettivi di sviluppo socio-economico da elaborarsi in armonia con le linee di programmazione regionale e provinciale.

3. Il Piano di sviluppo socio-economico contiene:

- * gli elementi relativi alla realtà fisica e socio-economica del territorio;
- * gli obiettivi finalizzati alla valorizzazione della montagna, al riequilibrio del territorio, al miglioramento della qualità della vita;
- * le indicazioni urbanistiche territoriali ai fini della formazione del Piano territoriale di coordinamento del-

la Provincia.

4. Il Piano di sviluppo socio-economico è corredato di un piano pluriennale di opere ed interventi che contiene l'indicazione della localizzazione del territorio delle opere e degli interventi di settore, il presumibile costo degli investimenti, le opportunità di funzionamento, i tempi di realizzazione, tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici che riguardano il territorio della Comunità Montana.

Art.61 Formazione e approvazione del piano

1. Il Piano di sviluppo socio-economico, corredato del Piano Pluriennale di opere e di interventi viene è predisposto dalla Giunta.

2. Il Piano viene adottato dal Consiglio e pubblicato per trenta giorni consecutivi al proprio Albo e a quello di ciascuno dei Comuni membri e della Provincia.

3. Nel periodo di pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ed opposizioni.

4. Il Consiglio, esaminate le osservazioni e le opposizioni pervenute, approva il Piano a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnatigli e lo trasmette alla Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i limiti di legge, trascorsi i quali il Piano si intende approvato.

5. La medesima procedura è applicativa per le variazioni e gli aggiornamenti del Piano.

Art.62 Programmi annuali di attuazione

1. Il Piano di sviluppo socio-economico è attuato a mezzo di programmi annuali operativi che devono contenere le opere e gli interventi da eseguirsi, i soggetti attuatori, nonché la fonte di finanziamento disponibile per ciascuna opera o d'intervento.

2. In sede di approvazione del conto consuntivo la Giunta riferisce al Consiglio sullo stato di attuazione del programma annuale operativo.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art.63 Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da:

- * i fondi di cui all'art. I della Legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- * le risorse del Fondo Nazionale per la Montagna di cui alle Leggi nazionale 97/94 e regionale n. 17 del 04 novembre 1998;
- * i fondi previsti dalle leggi regionali;
- * i finanziamenti provenienti dalla unione europea Comunità Economica-CEE;
- * i finanziamenti provenienti da Comuni, Provincie e Regioni per l'esercizio di funzioni da questi delegate;
- * i contributi volontari dei Comuni membri;

Art.64 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno salvo diverso termine stabilito dalla legge.

3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della veridicità e del pareggio finanziario.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio.

Art.65 Servizio di Tesoreria

1. La Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.

2. L'affidamento del servizio di tesoreria e la disciplina dello stesso servizio sono determinati dalla Legge e

dal Regolamento di Contabilità dell'Ente e dalla convenzione stipulata tra le parti.

3. Il servizio di tesoreria può essere disciplinato da apposito Regolamento.

Art.66 Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il Revisore dei Conti.

2. Il Revisore viene scelto secondo le modalità indicate dalla Legge e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

3. Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art.67 Forme di controllo economico interno della gestione

1. Le forme di controllo interno della gestione sono disciplinate da un apposito Regolamento.

Art.68 Inventario

1. La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme in materia vigenti ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente.

2. L'ufficio di ragioneria e/o economato, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunitari, cura la corretta tenuta contabile dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni. Mentre è affidata ai responsabili di ufficio e servizio la conservazione dei beni mobili, immobili, titoli, atti, documenti, scritture ecc. relative al patrimonio dell'Ente Comunitario.

TITOLO X

I REGOLAMENTI

Art.69 I Regolamenti

1. I regolamenti contemplati dal presente Statuto e che si rendessero necessari sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Fanno eccezione quelli per i quali la legge ed il presente Statuto prescrivono l'approvazione da parte della Giunta Esecutiva.

Art.70 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia di Enti Comunitari, ai Regolamenti approvati dagli organi dell'Ente Comunitario assunti in ottemperanza a precise disposizioni di Legge.

ART.71 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.

INDICE

TITOLO I - LA COMUNITA' MONTANA -

ART. 1 Denominazione, Costituzione, Natura Giuridica Sede

ART. 2 Segni distintivi: gonfalone e stemma

ART. 3 Territorio

ART. 4 Finalità

ART. 5 Funzioni

ART. 6 Cooperazioni

ART. 7 Lo Statuto e i Regolamenti

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA -

- ART. 8 Organi Istituzionali
- ART. 9 Il Consiglio Generale
- ART. 10 Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Generale
- ART. 11 Competenze ed attribuzioni del Consiglio Generale
- ART. 12 Funzionamento del Consiglio Generale
- ART. 13 Presidente del Consiglio Generale
- ART. 14 Poteri del Presidente del Consiglio Generale
- ART. 15 Revoca del Presidente del Consiglio Generale
- ART. 16 Gruppi Consiliari
- ART. 17 Commissioni consultive consiliari permanenti
- ART. 18 Pubblicità delle sedute, modalità di voto e di assunzione delle deliberazioni
- ART. 19 Disposizioni relative ai Consiglieri
- ART. 20 Diritti e poteri dei Consiglieri
- ART. 21 Doveri del Consigliere - Decadenza
- ART. 22 Dimissioni del Consigliere
- ART. 23 Regolamento
- ART. 24 Albo Pretorio

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA ED AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

- ART. 25 Giunta Esecutiva
- ART. 26 Composizione della Giunta
- ART. 27 Elezioni e requisiti
- ART. 28 Vice Presidente
- ART. 29 Dimissioni del Presidente della Comunità Montana e/o degli Assessori
- ART. 30 Revoca degli Assessori
- ART. 31 Responsabilità della Giunta Esecutiva e sfiducia costruttiva
- ART. 32 Norme sul funzionamento della Giunta
- ART. 33 Il Presidente della Comunità Montana
- ART. 34 Indennità agli Amministratori
- ART. 35 La conferenza consultiva dei Sindaci

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA' MONTANA

- ART. 36 Organizzazione strutturale
- ART. 37 Personale
- ART. 38 I Responsabili di Aree
- ART. 39 Il Segretario Generale

ART. 40 Reggenze e supplenze - servizi a scavalco

ART. 41 Conferenza dei responsabili di Aree

TITOLO V IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

ART. 42 Convenzioni

ART. 43 Consorzi

ART. 44 Accordi di programma

ART. 45 Servizi pubblici locali

ART. 46 Società per Azioni

ART. 47 Costituzione e partecipazione ad Enti, Istituzioni e Società

ART. 48 Servizi in economia o in concessione a terzi

TITOLO VI TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

ART. 49 Partecipazione

ART. 50 Informazione

ART. 51 Accesso

ART. 52 Rapporti economici con i privati

ART. 53 Associazioni

ART. 54 Consulte

ART. 55 Adesioni ad Enti e Associazioni

ART. 56 Forme di consultazione della popolazione

ART. 57 Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

ART. 58 Referendum consultivo

TITOLO VII IL DIFENSORE CIVICO

ART. 59 DIFENSORE CIVICO

TITOLO VIII STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE

ART. 60 Piano di sviluppo socio - economico

ART. 61 Formazione e approvazione del piano

ART. 62 Programmi annuali di attuazione

TITOLO IX FINANZA E CONTABILITA'

ART. 63 Finanziamenti

ART. 64 Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 65 Servizio di Tesoreria

ART. 66 Revisione economico finanziaria

ART. 67 Forme di controllo economico interno della gestione

ART. 68 Inventario

TITOLO X I REGOLAMENTI

ART. 69 I Regolamenti

Art. 70 Norme transitorie e finali

ART. 71 Entrata in vigore.